



COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 65 del 14/12/2023**

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2022.
PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattordici** del mese di **Dicembre**, alle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.
1. ROBBIONE Roberta	X	
2. ARMANDO Fabio	X	
3. BARALE Riccardo	X	
4. BASSINO Marco	X	
5. BASTERIS Luca		X
6. BOAGLIO Armando	X	
7. BOTTERO Luca	X	
8. GALVAGNO Michela	X	
9. FERRERI Elena	X	
10. GIORDA Luisa	X	
11. GIORDANENGO Matteo	X	
12. AGRICOLA Luisa	X	
13. IMBERTI Clelia	X	
14. MANASSERO Katia		X
15. MONACO Alessandro	X	
16. ROSATO Francesco	X	
17. VARRONE Pier Paolo	X	
Totale	15	2

Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97, il Segretario Comunale Sig. **TOCCI Dr. Giuseppe**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ROBBIONE Roberta** nella sua qualità di **SINDACO** avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - o produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - o progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - o realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - o autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - o servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificava anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui al predetto articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Dato atto che con deliberazione n° 46 in data 28.9.2017 questo consesso ha approvato "... ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto L.vo 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandone le motivazioni del mantenimento come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale";

Visto l'art. 20 del citato Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che così recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

(...)

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

Dato atto che attualmente il Comune di Borgo Dan Dalmazzo detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- Partecipazioni dirette:
 - o ACDA s.p.a.,
 - o ACSR s.p.a.,
 - o ATL Società Consortile a responsabilità limitata,
 - o Tradizione delle Terre Occitane - GAL Società Consortile a responsabilità limitata

- Banca Etica Soc. Coop. P.A.
 - Fingranda s.p.a. in liquidazione;
- Partecipazioni indirette:
- CO.GE.SI.

Visto l'esito dell'analisi dell'assetto delle società partecipate per l'anno 2022 come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, dal cui risultato si prende atto di mantenere la partecipazione in tutte le società a eccezione della Fingranda s.p.a., per la quale si rende necessario adottare il seguente piano di razionalizzazione:

- Dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a un milione di euro. La Società è in Liquidazione; con nota in data 7 settembre 2018, la citata Società ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ne ha deliberato la messa in liquidazione e che la procedura di liquidazione è assorbente rispetto alle procedure di recesso dei soci, e che pertanto si sarebbe proceduto a una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. Il liquidatore ha comunicato in data 17.11.2023 lo stato di attuazione delle alienazioni programmate, prevedendo la chiusura della liquidazione nei primi mesi del 2024..

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri, votanti n. 11 Consiglieri, astenuti n. 4 Consiglieri (Sigg.ri: Agricola L.; Bassino M.; Giorda L., Varrone P.), con voti favorevoli n.11,

DELIBERA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Decreto L.vo 175/2016 e s.m.i., in riferimento all'anno 2022, l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni societarie possedute attualmente dal Comune accertandone le motivazioni per il loro mantenimento come formalizzate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di adottare per le suddette partecipazioni le misure specificamente riportate nelle schede allegate, con le relative motivazioni, di seguito sinteticamente riportate:

- Per Fingranda s.p.a.: Dismissione, previa liquidazione societaria, della partecipazione in Fingranda S.p.a. per le motivazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. – fatturato medio non superiore a un milione di euro. La Società è in Liquidazione; con nota in data 7 settembre 2018, la citata Società ha comunicato che in data 31 luglio 2018 l'Assemblea straordinaria ne ha deliberato la messa in liquidazione e che la procedura di liquidazione è assorbente rispetto alle procedure di recesso dei soci, e che pertanto si sarebbe proceduto a una eventuale restituzione del capitale versato soltanto al termine della procedura. Il liquidatore ha comunicato in data 17.11.2023 lo stato di attuazione delle alienazioni programmate, prevedendo la chiusura della liquidazione nei primi mesi del 2024.
- Per tutte le altre partecipazioni: mantenimento.

Di incaricare il responsabile del servizio per l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento e, in particolare, per la trasmissione:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

- alla Sezione Regionale del Piemonte di Controllo della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ROBBIONE Roberta) *

IL SEGRETARIO GENERALE
(TOCCI Dr. Giuseppe) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
